


COMUNE DI PERGINE VALSUGANA

PROVINCIA DI TRENTO



STATUTO

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 28.11.2006
modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 22.07.2014, n. 27 del
28.05.2015 e n. 14 del 03.03.2016

CAPO I PRINCIPI FONDAMENTALI	pag. 4
<i>Art. 1 Riferimento storico</i>	<i>pag. 4</i>
<i>Art. 2 Identificazione</i>	<i>pag. 4</i>
<i>Art. 3 Pace, cooperazione, europeismo</i>	<i>pag. 4</i>
<i>Art. 4 Tutela e valorizzazione del territorio comunale</i>	<i>pag. 5</i>
<i>Art. 5 Servizi alla popolazione</i>	<i>pag. 5</i>
<i>Art. 6 Responsabilità dell'Amministrazione comunale</i>	<i>pag. 6</i>
<i>Art. 7 Collaborazione con soggetti pubblici e privati</i>	<i>pag. 6</i>
CAPO II INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE	pag. 7
<i>Art. 8 Trasparenza dell'azione amministrativa</i>	<i>pag. 7</i>
<i>Art. 9 Diritti dei cittadini</i>	<i>pag. 8</i>
<i>Art. 10 Strumenti di partecipazione</i>	<i>pag. 8</i>
<i>Art. 11 Referendum</i>	<i>pag. 8</i>
<i>Art. 12 Proposte di provvedimenti amministrativi</i>	<i>pag. 10</i>
<i>Art. 13 Interrogazioni ed interpellanze</i>	<i>pag. 10</i>
<i>Art. 14 Rappresentanti frazionali e consulte di zona</i>	<i>pag. 10</i>
<i>Art. 15 Consulte permanenti</i>	<i>pag. 11</i>
<i>Art. 16 Forme di partecipazione dei giovani</i>	<i>pag. 11</i>
<i>Art. 17 Forme di partecipazione degli anziani</i>	<i>pag. 12</i>
<i>Art. 18 Forme di partecipazione degli stranieri</i>	<i>pag. 12</i>
<i>Art. 19 Forme innovative di partecipazione dei cittadini</i>	<i>pag. 12</i>
<i>Art. 20 Pari opportunità</i>	<i>pag. 13</i>
<i>Art. 21 Difensore civico</i>	<i>pag. 13</i>
CAPO III ORGANI DEL COMUNE	pag. 14
<i>Art. 22 Consiglio comunale</i>	<i>pag. 14</i>
<i>Art. 23 Organizzazione del Consiglio comunale</i>	<i>pag. 15</i>
<i>Art. 24 Il Presidente del Consiglio Comunale</i>	<i>pag. 16</i>
<i>Art. 25 Consiglieri comunali</i>	<i>pag. 16</i>
<i>Art. 26 Mozione di sfiducia</i>	<i>pag. 17</i>
<i>Art. 27 Giunta comunale</i>	<i>pag. 17</i>
<i>Art. 28 Sindaco</i>	<i>pag. 18</i>
CAPO IV L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA	pag. 20
<i>Art. 29 Principi</i>	<i>pag. 20</i>
<i>Art. 30 Strutture organizzative</i>	<i>pag. 20</i>

<i>Art. 31 Funzione dirigenziale</i>	<i>pag. 21</i>
<i>Art. 32 Segretario Generale</i>	<i>pag. 21</i>
<i>Art. 33 Opposizioni e ricorsi</i>	<i>pag. 22</i>
<i>Art. 34 Convocazioni e comunicazioni</i>	<i>pag. 23</i>
<i>Art. 35 Le ordinanze</i>	<i>pag. 23</i>
CAPO V IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	pag. 24
<i>Art. 36 Procedimento amministrativo</i>	<i>pag. 24</i>
<i>Art. 37 Istruttoria pubblica</i>	<i>pag. 24</i>
<i>Art. 38 Regolamento sul procedimento</i>	<i>pag. 24</i>
CAPO VI SERVIZI PUBBLICI LOCALI	pag. 26
<i>Art. 39 Servizi pubblici</i>	<i>pag. 26</i>
<i>Art. 40 Principi</i>	<i>pag. 26</i>
<i>Art. 41 Forme di erogazione dei servizi</i>	<i>pag. 27</i>
<i>Art. 42 Nomina e revoca degli amministratori</i>	<i>pag. 27</i>
<i>Art. 43 Commissione di valutazione dei servizi pubblici</i>	<i>pag. 28</i>
CAPO VII GESTIONE FINANZIARIA	pag. 29
<i>Art. 44 Criteri generali</i>	<i>pag. 29</i>
<i>Art. 45 Bilancio e programmazione</i>	<i>pag. 29</i>
<i>Art. 46 Controllo di gestione</i>	<i>pag. 29</i>
CAPO VIII DISPOSIZIONI FINALI	pag. 31
<i>Art. 47 Divulgazione dello Statuto</i>	<i>pag. 31</i>
<i>Art. 48 Revisione dello Statuto</i>	<i>pag. 31</i>
<i>Art. 49 Disposizioni finali</i>	<i>pag. 31</i>
<i>Art. 50 Norma transitoria</i>	<i>pag. 31</i>

CAPO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 Riferimento storico

1. Lo Statuto del Comune di Pergine Valsugana richiama e valorizza i principi che ispirano le tradizioni ed i costumi degli antichi Statuti della Università Perginese degli anni 1516 e 1545, in conformità ai principi generali dell'ordinamento e a quelli fondamentali delle leggi dello Stato e dello Statuto regionale.

Art. 2 Identificazione

1. Il Comune di Pergine Valsugana è costituito dai territori e dalle antiche comunità di Canezza, Castagnè, Costasavina, Ischia, Madrano, Nogarè, Pergine, Roncogno, Serso, Susà, Viarago e Vigalzano, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo sociale, civile, etico, ed economico, perseguendo valori di giustizia, di progresso e di democrazia. L'insieme delle azioni politico-amministrative mira ad un sostanziale equilibrio tra centro e frazioni che consenta una valorizzazione della cultura della storia e delle tradizioni delle stesse.
2. Il Comune ha come propri segni distintivi lo stemma e il gonfalone; i colori sociali sono il bianco e il rosso.

Art. 3 Pace, cooperazione, europeismo

1. Il Comune, in conformità ai principi costituzionali ed alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati della persona, sancisce il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, sostiene la cooperazione fra i popoli, riconosce nella pace un diritto fondamentale della persona e dei popoli.
2. Il Comune promuove una cultura della pace e dei diritti umani anche mediante iniziative culturali, di educazione e di informazione.
3. Il Comune favorisce l'inserimento degli emarginati per razza, cultura e condizione sociale nella comunità locale, rimuovendo gli ostacoli che impediscono loro di utilizzare i servizi essenziali offerti alla cittadinanza.
4. Il Comune, partecipe dell'esperienza plurisecolare della regione interetnica del Tirolo storico, condivide la "causa europea" e promuove azioni di gemellaggio che vedano coinvolte le nuove generazioni.

Art. 4
Tutela e valorizzazione del territorio comunale

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di uno sviluppo equilibrato degli insediamenti umani e delle infrastrutture sociali, privilegiando il recupero del patrimonio edilizio esistente; promuove la qualità della vita e la salute pubblica con attività rivolte a prevenire, reprimere ed eliminare ogni forma di inquinamento; opera per la coesistenza delle diverse specie viventi; promuove il risparmio delle risorse naturali ed ambientali; tutela i valori del paesaggio e del patrimonio naturale, storico, culturale ed artistico; valorizza e tutela il verde pubblico.
2. Memore del vincolo tra territorio e popolazione, determinante nella definizione della attuale identità comunale e consistenza delle risorse naturali, il Comune addita la necessità di perpetuare e di incentivare la partecipazione dei suoi abitanti ad azioni di tutela del territorio.
3. Alla valorizzazione delle risorse naturali ed alla salvaguardia dell'ambiente e del verde pubblico, il Comune chiama, anche con specifiche iniziative, tutti i cittadini e le Amministrazioni dei Beni d'uso civico.

Art. 5
Servizi alla popolazione

1. Il Comune ispira la propria azione al principio della solidarietà umana, senza discriminazioni ideologiche, religiose, di sesso, di età, di censo o di razza ed opera nel rispetto dei principi di uguaglianza e di pari dignità sociale, nonché di pari opportunità tra uomini e donne, promuovendo gli atti necessari alla loro affermazione.
2. Il Comune è al servizio della persona, del cittadino e della famiglia; a tal fine promuove il godimento dei servizi sociali con particolare riguardo alla salute, all'abitazione, all'istruzione, alla cultura, alla pratica sportiva ed a tutto ciò che concorre a tutelare la vita ed a migliorare la sua qualità.
3. Il Comune, nell'ambito della programmazione economica e sociale, adottata come metodo d'intervento, per le risorse di cui può disporre, attribuisce priorità agli impegni di spesa destinati alle persone emarginate con difficoltà fisiche, psichiche, sociali ed economiche, ed alla prevenzione del disagio giovanile.
4. Il Comune riconosce alla dimensione del tempo la valenza di risorsa economica e sociale e regola tempi ed orari dei servizi, al fine di rendere compatibili le esigenze di efficienza del sistema - città con le esigenze di equità nell'accesso ai servizi stessi.

Art. 6
Responsabilità dell'Amministrazione comunale

1. Gli amministratori ed i dipendenti dell'Amministrazione comunale informano la propria attività ad una esigenza di responsabilità derivante dalla funzione pubblica.
2. Ogni decisione ed ogni azione intrapresa dall'amministratore e dal dipendente nello svolgimento della propria attività all'interno dell'Amministrazione devono essere finalizzate alla attuazione del principio costituzionale dell'uguaglianza, così da garantire a tutti gli interlocutori le condizioni per una reale partecipazione ed un effettivo accesso al procedimento amministrativo, ai servizi e alle diverse espressioni dell'attività del Comune, non esclusa l'assistenza nella predisposizione della documentazione di tipo amministrativo tramite ufficio preposto.

Art. 7
Collaborazione con soggetti pubblici e privati

1. Nell'esercizio delle proprie competenze, il Comune favorisce e promuove, anche partecipando a forme associative e a modelli organizzativi di tipo privatistico, previsti dalla legge statale, regionale o provinciale, la collaborazione con soggetti pubblici e privati per la realizzazione di iniziative rilevanti per lo sviluppo sociale, civile ed economico della comunità.
2. Il Comune, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati in ambiti territoriali adeguati, valorizza il sistema dei rapporti con gli altri Comuni, la Provincia, e la Regione utilizzando e promuovendo le forme associative e di cooperazione più idonee, tra quelle previste dalla legge, all'esercizio delle attività e al perseguimento delle finalità di interesse comune. Assume, altresì, la consultazione come forma di collaborazione nelle scelte amministrative di influenza sovracomunale.
3. Il Comune di Pergine Valsugana si impegna, nell'ambito dell'associazionismo comunale trentino, alla valorizzazione dell'autonomia comunale.

CAPO II INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE

Art. 8 Trasparenza dell'azione amministrativa

(modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 03.03.2016)

1. Il Comune favorisce la partecipazione dei cittadini e delle associazioni locali all'attività dell'Ente, nel rispetto dei principi di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa, secondo i criteri di economicità della gestione, e di trasparenza e semplificazione dei procedimenti amministrativi.
2. Il Comune valorizza le libere forme associative, sindacali e cooperative riconoscendone il ruolo sociale e promuove in particolare la collaborazione del volontariato e delle cooperative sociali come libera ed autonoma espressione della collettività locale.
3. Il Comune si avvale, per la soluzione dei problemi aperti, della collaborazione e della critica costruttiva delle organizzazioni più interessate ai vari problemi, agevolandone il potenziale apporto collaborativo.
4. Il Comune assicura aperta informazione sulla propria attività, con particolare riguardo:
 - a) ai regolamenti,
 - b) ai bilanci preventivi e consuntivi
 - c) al documento programmatico pluriennale;a tale scopo il Comune rende agevole, tramite apposito ufficio per le relazioni con il pubblico, anche avvalendosi dei mezzi informatici, la consultazione delle leggi nazionali, regionali e provinciali, dei provvedimenti generali, e di quelli comunali, e informa chiunque abbia interesse sulle competenze e responsabilità dei singoli uffici pubblici; pubblica, senza fini di lucro, un Bollettino periodico di informazioni, garantendo diritto di accesso a tutte le forze politiche e sociali, anche non rappresentate in Consiglio.
5. I regolamenti comunali entrano in vigore a decorrere dall'esecutività della deliberazione che li approva.
6. La violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali comporta, nei casi non disciplinati dalla legge, l'applicazione delle sanzioni amministrative determinate con regolamento.

Art. 9
Diritti dei cittadini

1. Il Comune garantisce la più ampia informazione relativa all'organizzazione ed attività propria e degli enti dipendenti, assicurando ai cittadini nonché agli interessati, singoli o associati:
 - a) il diritto di accesso, di ricerca e di visura degli atti e dei provvedimenti;
 - b) il diritto di ottenere copie degli atti;
 - c) il diritto di informazione sullo stato degli atti e delle procedure che li riguardano;
 - d) il diritto di partecipazione al procedimento relativo alla adozione di atti che incidono su situazioni soggettive, in conformità alla normativa regionale vigente.
2. Il Regolamento comunale specifica le modalità di esercizio dei suddetti diritti di informazione.

Art. 10
Strumenti di partecipazione

1. Il Comune promuove la partecipazione dei cittadini nei modi previsti dallo Statuto, al fine di concorrere, alla formazione delle scelte politico-amministrative.
Il Comune disciplina con apposito regolamento, nel rispetto delle disposizioni dettate dallo Statuto, gli istituti di partecipazione.
2. Gli strumenti di partecipazione adottati dal Comune di Pergine Valsugana sono:
 - a) i referendum consultivi, propositivi e abrogativi
 - b) le proposte di provvedimenti amministrativi
 - c) l'iniziativa di interrogazione e interpellanza
 - d) i rappresentanti frazionali e consulte di zona
 - e) le consulte permanenti
 - f) le altre forme di partecipazione previste dallo Statuto.
3. Ogni altra forma di partecipazione, quali assemblee pubbliche finalizzate, assemblee di frazione, consigli comunali aperti, potrà essere promossa da organi istituzionali e cittadini.

Art. 11
Referendum

(modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 03.03.2016)

1. Il Comune riconosce il referendum, quale strumento di diretta partecipazione popolare alle sue scelte politico-amministrative, finalizzato ad orientare il Consiglio comunale o la Giunta in relazione a tematiche di particolare rilevanza.
2. Possono essere richiesti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in relazione ai problemi e materie di competenza locale.

3. Il referendum é promosso dal Consiglio comunale, con deliberazione approvata dai 2/3 dei consiglieri assegnati quando l'iniziativa è propria o della Giunta, o su richiesta di un numero di elettori pari ad almeno il 5% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio Comunale, secondo le risultanze ufficiali al 31 dicembre precedente la raccolta delle sottoscrizioni. Il comitato promotore del referendum deposita presso il Comune, entro centottanta giorni dalla dichiarazione di ammissibilità del referendum, il numero prescritto di firme autenticate.
4. Il giudizio sulla regolarità, legittimità e ammissibilità della proposta del referendum, che deve precedere comunque la deliberazione di indizione, spetta ad un organo collegiale composto da un legale di fiducia del comune, dal difensore civico e dal Segretario comunale.
5. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e non è ammesso con riferimento:
 - a) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato amministrativo in corso;
 - b) al sistema contabile, tributario e tariffario del Comune;
 - c) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;
 - d) al personale del Comune, delle Aziende speciali e società partecipate;
 - e) al regolamento interno del Consiglio Comunale;
 - f) agli Statuti delle aziende comunali, delle società partecipate ed alla loro costituzione;
 - g) alle materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri Enti.Il referendum abrogativo non può riguardare i piani territoriali e urbanistici, i piani per la loro attuazione e le relative variazioni; non è ammesso altresì su provvedimenti il cui eventuale annullamento comporti danni economici a terzi o richieste risarcitorie al Comune.
6. Le consultazioni relative a tutte le richieste di referendum presentate nel corso di un anno solare sono effettuate nell'anno successivo, in unico turno e unica giornata, entro il primo quadrimestre. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo, né può svolgersi in concomitanza con altre tornate elettorali.
7. I risultati del referendum sono vincolanti per l'Amministrazione comunale, che é tenuta ad adottare i provvedimenti amministrativi conseguenti, sempreché la partecipazione degli aventi diritto superi il 20% e la proposta ottenga la maggioranza dei voti validamente espressi.
8. Se, prima dell'indizione del referendum di iniziativa popolare, il Consiglio comunale ha deliberato sul medesimo oggetto e comunque nel senso richiesto dal Comitato promotore, il referendum non ha più corso.

9. Possono partecipare al referendum i cittadini residenti nel Comune che siano in possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali.
10. Il Consiglio comunale, su particolari argomenti, potrà autorizzare consultazioni riguardanti altre fasce di popolazione che non siano elettori.

Art. 12

Proposte di provvedimenti amministrativi

1. I cittadini esercitano l'iniziativa degli atti di competenza del Consiglio comunale presentando al Presidente del Consiglio un progetto - proposta, redatto in articoli e accompagnato da una relazione illustrativa, che rechi non meno di 100 sottoscrizioni di residenti maggiorenni, raccolte nei 30 giorni precedenti il deposito.
2. Il Consiglio comunale esamina e delibera sul progetto - proposta entro 3 mesi dal deposito.

Art. 13

Interrogazioni ed interpellanze

1. I cittadini possono presentare interrogazioni ed interpellanze al Sindaco, depositandone il testo, con non meno di 50 sottoscrizioni di residenti maggiorenni, presso la Segreteria generale.
2. Il Sindaco risponde per iscritto entro 30 giorni, inviandone copia ai capigruppo consiliari.

Art. 14

Rappresentanti frazionali e consulte di zona

1. Allo scopo di favorire la partecipazione delle frazioni alla vita comunale, di verificare istanze locali, nonché di dotare la comunità delle frazioni di adeguati servizi, in ossequio ad una programmazione rispettosa di principi di economicità e realizzabilità, gli ambiti frazionali del territorio comunale sono suddivisi nelle seguenti zone:

zona n. 1 "Valle"	frazioni di Canezza, Serso, Viarago, Zivignago
zona n. 2 "Lago"	frazioni di Canale, Ischia, Masetti-Assizzi-Zava, S. Caterina, S. Cristoforo, Valcanover
zona n. 3 "Marzola"	frazioni di Costasavina, Roncogno, Susà, San Vito
zona n. 4 "Oltrefersina"	frazioni di Brazzaniga-Pissol, Vigalzano-Casalino-Maso Grillo, Buss, Canzolino, Cirè, Madrano, Nogarè.

2. Il Sindaco, organizzando specifiche consultazioni assembleari per ciascuna frazione o gruppi di frazioni, secondo le modalità stabilite dal regolamento e nel rispetto delle indicazioni emerse, nomina per la durata in carica dell'Amministrazione comunale, i rappresentanti delle frazioni o di gruppi delle stesse, tra le persone che non ricoprono la carica né di consigliere né di assessore. Ulteriori forme di partecipazione all'interno di ciascuna singola frazione o gruppi di frazioni potranno essere disciplinate dal regolamento.
3. Le consulte di zona sono costituite dai rappresentanti frazionali e dai consiglieri comunali residenti di ogni singola zona.
Le consulte di zona hanno il compito di valutare complessivamente questioni di interesse della zona fornendo all'amministrazione comunale indicazioni in merito. Il Sindaco convoca le consulte di zona su richiesta dei rappresentanti frazionali e ogni qual volta si renda necessario affrontare problematiche di specifico interesse della zona.
4. Per iniziativa di ciascuna parte, gli organi istituzionali comunali si incontrano con i rappresentanti frazionali, congiuntamente o per zona, in occasione della definizione della proposta di bilancio di previsione annuale, allo scopo di definire l'azione amministrativa in favore delle frazioni, nonché ogni qualvolta lo ritengano utile.

Art. 15 **Consulte permanenti**

1. Il Consiglio comunale può istituire apposite Consulte permanenti per indirizzare la propria attività in relazione a particolari settori o a particolari categorie sociali.

Art. 16 **Forme di partecipazione dei giovani**

1. Il Comune sostiene gli interessi dei ragazzi e dei giovani e promuove la loro partecipazione attiva alla politica comunale, anche attraverso il progetto "Pergine, città dei bambini".
2. Il Consiglio comunale, per la durata del proprio mandato amministrativo, istituisce la consulta per i giovani la cui composizione e modalità di designazione è disciplinata dal regolamento. Nella composizione deve essere garantita una adeguata presenza di persone fino a 18 anni di età e un'adeguata rappresentanza dei due generi.
3. La consulta dei giovani sottopone all'amministrazione comunale proposte e suggerimenti orientati a migliorare le condizioni di vita dei ragazzi e dei giovani. La consulta ha il compito di assicurare il più ampio confronto fra i giovani del Comune, nonché formulare proposte di intervento anche per ottimizzare e integrare le loro iniziative e attività con quelle di giovani di altri Comuni. La consulta collabora con scuole e altre istituzioni per la realizzazione di particolari progetti.

4. La consulta può indirizzare richieste e proporre progetti al Consiglio comunale e alla Giunta con particolare riferimento ai servizi per i giovani e per i ragazzi ed è sentita in ordine ai progetti che li riguardano direttamente.
5. Il Comune può altresì consultare i giovani in ordine a provvedimenti e progetti, attraverso la progettazione partecipata, riunioni ed incontri, ed effettuare delle indagini anche mediante moderni mezzi di comunicazione.

Art. 17

Forme di partecipazione degli anziani

1. Il Comune sostiene gli interessi degli anziani e promuove la loro partecipazione attiva alla politica comunale.
2. Il Consiglio Comunale, per la durata del proprio mandato amministrativo, istituisce la consulta per gli anziani la cui composizione e modalità di designazione è disciplinata dal regolamento. Almeno la metà dei componenti la consulta sono persone con più di 65 anni di età e una adeguata rappresentanza dei due generi.
3. La consulta sottopone all'amministrazione comunale proposte e suggerimenti orientati a migliorare le condizioni di vita. La consulta promuove il ruolo dell'anziano nell'ambito del territorio del Comune per garantire gli interessi e tutelarne le specifiche necessità. La consulta esprime pareri sugli atti che gli sono sottoposti dagli organi di indirizzo politico-amministrativo del Comune.

Art. 18

Forme di partecipazione degli stranieri

1. Il Comune, con riferimento ai principi di uguaglianza stabiliti dalla Costituzione e nel pieno rispetto dei diritti delle persone, promuove azioni per l'integrazione dei cittadini stranieri residenti sul territorio comunale e per la loro partecipazione alla vita della comunità.
2. Per i fini di cui al comma precedente, il Consiglio Comunale attiva, in relazione a specifiche esigenze, progetti a favore dei cittadini stranieri, anche avvalendosi delle strutture comunali, delle associazioni e di esperti.

Art. 19

Forme innovative di partecipazione dei cittadini

1. Il Comune si avvale sul proprio sito internet di uno spazio specifico per forme di comunicazione diretta da parte dei cittadini e tra cittadini e amministrazione.

Art. 20
Pari opportunità

1. Il Comune si impegna a garantire pari opportunità tra uomini e donne per offrire ad entrambi i generi le medesime possibilità di partecipazione alla vita politico-amministrativa.

Art. 21
Difensore civico

1. Il Comune riconosce nell'ufficio del Difensore Civico uno strumento di garanzia, di partecipazione e di informazione del cittadino, nonché di imparzialità dell'azione amministrativa. Allo scopo il Consiglio comunale approva la convenzione con il Difensore Civico Provinciale.

CAPO III ORGANI DEL COMUNE

Art. 22 Consiglio comunale

(modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 22.07.2014 e n. 14 del 03.03.2016)

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo del Comune, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente eletti dalla Assemblea.
2. Il Consiglio esercita le potestà ad esso conferite dalla Costituzione, dalle leggi e dallo Statuto.
3. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa e disciplina con regolamento le proprie regole di funzionamento.
4. Il Consiglio oltre a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di ordinamento dei Comuni, delibera:
 - a) l'approvazione dei progetti preliminari delle opere pubbliche di importo complessivo superiore a due milioni di euro;
 - b) l'approvazione delle linee programmatiche presentate dal Sindaco, relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, entro tre mesi dalla seduta del nuovo insediamento;
 - c) gli indirizzi generali per la formazione delle tariffe di competenza comunale per la fruizione di beni e servizi;
 - d) gli atti di indirizzo per le Società partecipate che operano nel campo dei servizi pubblici locali a prevalente capitale pubblico;
 - e) il conferimento della cittadinanza onoraria a chi, pur non essendo iscritto all'anagrafe del Comune, si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni di alto valore sociale.Non sono attribuite alla competenza del Consiglio le varianti in corso d'opera e i progetti per lavori delegati da altre Amministrazioni.
5. Il Consiglio si riunisce su richiesta del Sindaco o di almeno 1/5 dei consiglieri; il Presidente o, in sua assenza il Vicepresidente, è tenuto a convocare il Consiglio per l'esame delle questioni proposte.
6. Le convocazioni alle sedute e le altre comunicazioni ai soggetti che partecipino alle attività istituzionali del Comune, possono essere effettuate mediante l'utilizzo di mezzi informatici; con regolamento sono disciplinate le relative modalità di attuazione.

7. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, salvo che la legge o lo statuto prescrivano una maggioranza speciale.
8. I regolamenti comunali, e le relative modifiche, sono approvati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
9. Ogni volta che il Comune deve designare o nominare propri rappresentanti in enti, commissioni o organismi e della rappresentanza comunale siano chiamati a farne parte in forza di legge o regolamenti anche membri della minoranza, i rappresentanti medesimi, designati pubblicamente, sono eletti con sistema di votazione a voto limitato, tranne i casi di scelta per acclamazione. In ogni caso, le designazioni devono avvenire sulla base del criterio di competenza.
10. Nella designazione e nomina di rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni e di componenti di commissioni, ad eccezione di quelle consiliari, effettuate dagli organi comunali, deve essere garantita un'adeguata rappresentanza di entrambi i generi, da assicurarsi eventualmente in nomine e designazioni successive.
11. Alle minoranze consiliari è riconosciuto il ruolo di controllo e di verifica in ordine al raggiungimento degli obiettivi del programma amministrativo e, in generale, all'operato dell'Amministrazione, nonché di proposta su tematiche a ciò attinenti.
12. Il regolamento individua gli strumenti per dare attuazione a quanto disposto al precedente comma.

Art. 23

Organizzazione del Consiglio comunale

(modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 22.07.2014)

1. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio sono disciplinati da apposito regolamento interno.
2. I consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari secondo le modalità stabilite dallo stesso regolamento.
3. La conferenza dei capigruppo consiliari unitamente al Sindaco coadiuva il Presidente nella programmazione e nella organizzazione dei lavori del Consiglio ed esamina le questioni relative all'interpretazione dello Statuto comunale e del regolamento consiliare.
4. Il Consiglio può istituire commissioni consiliari consultive per l'esame di problematiche particolari, stabilendone l'organizzazione, le competenze, i poteri e la durata. In dette commissioni è riservata alla minoranza una rappresentanza in misura proporzionale al numero di consiglieri eletti in consiglio comunale.

5. Alle sedute del Consiglio possono essere invitati i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Istituzioni, nonché dirigenti e funzionari del Comune ed altri esperti o professionisti per riferire sugli argomenti di rispettiva competenza.
6. *(abrogato)*
7. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi nei quali, per legge o regolamento, esse siano dichiarate segrete.

Art. 24

Il Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio comunale sono eletti dal Consiglio nel proprio seno nella prima seduta, con votazione distinta, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Se, dopo due scrutini, nessun candidato ha ottenuto la maggioranza richiesta, nella terza votazione, rimane eletto chi ha ottenuto la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati. Se anche nella terza votazione nessuno risulta eletto, si procede di seguito ad altra votazione, nella quale risulta eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti si considera eletto il più anziano di età.
2. Il Presidente del Consiglio è organo istituzionale del Comune ed in particolare:
 - a) rappresenta il Consiglio comunale e ne coordina i lavori;
 - b) garantisce il collegamento del Consiglio con il Sindaco;
 - c) assicura una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri delle questioni sottoposte al Consiglio;
 - d) propone la costituzione delle Commissioni consiliari e cura il coordinamento con le stesse per gli atti che devono essere sottoposti all'Assemblea;
 - e) promuove ogni azione necessaria per la tutela dei diritti dei Consiglieri comunali;
 - f) programma i lavori del Consiglio comunale e ne stabilisce l'ordine del giorno;
 - g) cura i rapporti del Consiglio con l'organo di revisione economico-finanziaria e con il difensore civico;
 - h) adempie alle ulteriori funzioni previste dal regolamento.

Art. 25

Consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali rappresentano la comunità locale.
2. I consiglieri hanno diritto di iniziativa per gli atti di competenza consiliare, nonché diritto di informazione tempestiva su tutti i provvedimenti adottati dagli organi comunali.
3. I consiglieri possono presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno; il regolamento determina le garanzie per il loro svolgimento.

4. Nell'esercizio del loro mandato i consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dagli enti, aziende, istituzioni e dai concessionari di servizi pubblici locali notizie, informazioni e copie di atti e documenti senza che possa essere opposto ad essi il segreto d'ufficio, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
5. Ai consiglieri spetta per la partecipazione alle sedute il gettone di presenza, la cui misura è fissata con regolamento della Giunta regionale. Nel caso la seduta si articoli su più giornate, il gettone spetta per la partecipazione ad ogni singola giornata.
6. Il consigliere comunale è tenuto a fornire al Presidente del Consiglio, giustificazione delle proprie assenze alle sedute alle quali è formalmente convocato.
7. Il consigliere comunale, oralmente o per iscritto, anche tramite telefax e posta elettronica, comunica preventivamente al Presidente del consiglio comunale o al segretario generale la non partecipazione alla seduta del consiglio comunale. La comunicazione, effettuata soltanto in forma orale, deve essere confermata per iscritto. In presenza della tempestiva comunicazione in forma scritta ovvero della conferma, il consigliere comunale è considerato assente giustificato.
8. Qualora il consigliere comunale ingiustificatamente non intervenga a tre sedute consecutive, il Consiglio Comunale assume le decisioni in merito alla relativa decadenza, valutando le motivazioni addotte dal Consigliere e deliberando in merito.

Art. 26

Mozione di sfiducia

1. Quando sia presentata una mozione di sfiducia, il Consiglio comunale è convocato per la votazione non prima dei dieci e non oltre i trenta giorni successivi.
2. Sulla mozione il Consiglio comunale delibera a voto palese per appello nominale.

Art. 27

Giunta comunale

(modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 22.07.2014, n. 27 del 28.05.2015 e n. 14 del 03.03.2016)

1. La Giunta comunale, unitamente al Sindaco, opera per l'attuazione del programma nel quadro degli indirizzi generali proposti dal Sindaco ed approvati dal Consiglio.
2. La Giunta svolge gli atti di amministrazione che siano ad essa espressamente rimessi o che non siano altrimenti attribuiti ad altri organi dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

3. Il Sindaco e la Giunta riferiscono annualmente al Consiglio, in apposita e specifica seduta, lo stato di attuazione del programma e sottopongono al medesimo le eventuali integrazioni.
4. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da sei assessori, di cui due possono essere nominati tra cittadini non facenti parte del Consiglio comunale in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità, e compatibilità alla carica di Consigliere. Gli assessori esterni hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio comunale.
5. Nella Giunta comunale deve essere assicurata la partecipazione di entrambi i generi, in misura non inferiore alla proporzione nella quale ciascuno dei due generi è rappresentato nel Consiglio comunale, secondo gli arrotondamenti definiti dalla legge regionale.
6. Le deliberazioni della Giunta non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti e se non sono adottate dalla maggioranza dei presenti.
7. Il Sindaco può ripartire tra i componenti della Giunta competenze nonché compiti di governo in base al documento programmatico contenente gli indirizzi generali di governo; nomina altresì un Vice Sindaco con funzioni vicarie, scelto tra gli assessori interni al Consiglio.
8. Le sedute di Giunta non sono pubbliche.

Art. 28 Sindaco

1. Il Sindaco rappresenta il Comune e la comunità.
2. Il Sindaco:
 - a) convoca e presiede la Giunta, determinandone l'ordine del giorno;
 - b) nomina i componenti della Giunta, ne promuove e coordina l'attività;
 - c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici impartendo le direttive al Segretario Generale e ai dirigenti;
 - d) coordina gli orari della città al fine di armonizzare l'organizzazione di uffici e servizi alle esigenze dei cittadini;
 - e) assume ogni iniziativa ritenuta utile al fine di assicurare il buon andamento dell'Amministrazione comunale;
 - f) rappresenta il Comune e sovrintende al funzionamento degli uffici ed all'esecuzione degli atti;
 - g) esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti comunali e sovrintende altresì alle funzioni statali, regionali e provinciali delegate al Comune.
3. Il Sindaco può affidare, ad uno o più consiglieri comunali, compiti specifici,

delimitandone funzioni e termini.

4. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della rispettiva funzione. In caso di assenza, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Vicesindaco, le rispettive funzioni sono esercitate dall'Assessore più anziano per età.

CAPO IV
L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 29
Principi

(modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 03.03.2016)

1. L'attività amministrativa deve essere informata ai seguenti principi:
 - a) professionalità, autonomia, trasparenza, funzionalità ed economicità;
 - b) organizzazione del lavoro per progetti e programmi;
 - c) efficienza dell'azione ed efficacia dei risultati, in rapporto ai mezzi impiegati ed alle direttive impartite;
 - d) attribuzione di responsabilità strettamente collegata alla autonomia decisionale affidata ai singoli soggetti;
 - e) superamento della rigida divisione del lavoro e della sua ritualizzazione, ed invece massima flessibilità delle strutture del personale.

2. Il Consiglio comunale determina, in apposito regolamento, la dotazione organica complessiva dell'Ente e la disciplina del personale non riservata alla contrattazione collettiva.

Art. 30
Strutture organizzative

1. Le strutture organizzative comunali sono ordinate per aree di attività omogenee in relazione alla natura ed all'entità dei compiti da svolgere in modo continuativo ed agli obiettivi da raggiungere.

2. L'organizzazione e il funzionamento delle strutture devono rispondere ad esigenze di trasparenza, di partecipazione e di agevole accesso dei cittadini all'informazione ed agli atti del comune.

3. La struttura amministrativa è finalizzata a rispondere in modo adeguato alle esigenze dei cittadini, orientando il proprio operato a criteri di tempestività, snellezza e semplificazione delle procedure.

4. Nel rispetto dei principi fissati dallo Statuto, con apposito regolamento vengono individuati i criteri di organizzazione degli uffici.

Art. 31
Funzione dirigenziale

1. Gli organi di governo definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
2. I dirigenti sono responsabili della traduzione in termini operativi degli obiettivi individuati dagli organi elettivi alla cui formulazione partecipano con attività istruttoria, di analisi e di autonome proposte operative. I dirigenti sono responsabili della correttezza dell'azione amministrativa, dell'efficienza di gestione nonché degli atti di esecuzione dei provvedimenti assunti dagli organi di governo.
3. La valutazione dell'operato dei dirigenti è effettuata sulla base dei risultati raggiunti in relazione allo stato di attuazione dei programmi stabiliti dalla Giunta e dal Consiglio Comunale, nonché ai mezzi ed alle risorse umane assegnati alle strutture cui sono preposti.
4. I dirigenti, con le modalità previste dai regolamenti, presiedono le commissioni di gara per appalti di opere, di forniture e di servizi e per l'alienazione di beni comunali; sono responsabili delle relative procedure e stipulano i conseguenti contratti. Presiedono altresì le commissioni di concorso e di selezione per l'assunzione del personale.
5. Gli incarichi alla preposizione delle strutture dirigenziali sono conferiti dal Sindaco sulla base di criteri di professionalità, attitudine ed esperienza, secondo le modalità stabilite dal regolamento organico del personale. Essi cessano al verificarsi di qualunque causa di cessazione dalla carica del Sindaco. I dirigenti esercitano comunque le loro funzioni fino alle nuove nomine.
6. Gli incarichi di direzione delle strutture organizzative sono conferiti per un periodo non superiore a 5 anni, sono rinnovabili e sono revocabili in qualsiasi momento per inattività, incapacità o qualora il livello dei risultati conseguiti e delle prestazioni rese risulti inadeguato. I provvedimenti di rinnovo o di revoca devono essere motivati con specifico riferimento ai risultati conseguiti nello svolgimento dell'attività ed alle esigenze di servizio.
7. Il Sindaco può attribuire a tempo determinato incarichi dirigenziali a soggetti, estranei all'Amministrazione comunale, di comprovata competenza, preparazione ed esperienza, in possesso dei requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

Art. 32
Segretario Generale

1. Il Segretario Generale esercita tutte le funzioni ad esso attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti comunali. Dirige la struttura ad esso assegnata dagli atti organizzativi dell'ente.

2. Al fine dell'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo, perseguendo livelli ottimali di efficienza ed efficacia, il Segretario Generale sovrintende e coordina l'attività dei dirigenti; convoca e presiede apposite conferenze dei dirigenti secondo le modalità stabilite dal regolamento organico.
3. Il Segretario Generale è coadiuvato dal Vicesegretario generale, il quale ne svolge le funzioni vicarie e regge la sede segretariale in caso di assenza o di vacanza della stessa.

Art. 33 **Opposizioni e ricorsi**

1. E' ammesso ricorso in opposizione alla Giunta comunale, avverso le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale, per motivi di legittimità e di merito.
2. Condizioni per la proposizione del ricorso sono:
 - a) che sia presentato da un cittadino o da altro soggetto che vi abbia interesse;
 - b) che sia presentato non oltre l'ultimo giorno di pubblicazione della deliberazione;
 - c) che siano indicati il provvedimento impugnato ed i vizi di legittimità e/o di merito dello stesso;
 - d) che sia indicato il domicilio per il ricevimento degli atti relativi al procedimento nel territorio nel comune; in mancanza, il domicilio è da intendersi eletto presso la segreteria comunale.
3. La Giunta comunale, ricevuto il ricorso, dispone nella prima seduta utile le direttive in ordine all'attività istruttoria. Essa può pronunciare:
 - a) la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel caso in cui sia presentato in totale assenza delle condizioni per la sua proposizione ai sensi del comma 2, lettere "a", "b" e "c";
 - b) la dichiarazione di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato qualora ravvisi la sussistenza di gravi motivi e sussista un fumus in ordine ai motivi dell'impugnazione;
 - c) la sospensione del procedimento per un periodo massimo di 90 giorni non prorogabili e non reiterabili al fine di acquisire elementi integrativi;
 - d) la dichiarazione di rigetto o di accoglimento, anche parziale, del ricorso qualora questo abbia avuto ad oggetto una deliberazione adottata dalla Giunta comunale;
 - e) la rimessione degli atti al Consiglio comunale per l'accoglimento od il rigetto del ricorso qualora il medesimo abbia ad oggetto l'impugnazione di una deliberazione adottata da tale organo, ovvero qualora il ricorso abbia ad oggetto una deliberazione della Giunta comunale per la quale sia rilevato il vizio di incompetenza.
4. La decisione finale deve essere assunta entro il termine di 90 giorni dalla proposizione del ricorso, fatta salva la facoltà di sospensione di cui al precedente

comma. La decisione deve essere comunicata al ricorrente entro i successivi 10 giorni. Decorso il termine di 90 giorni senza che sia adottata la decisione finale, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.

5. Contro il provvedimento impugnato è comunque esperibile, anche prima del decorso del termine per la formulazione del silenzio rigetto, il ricorso all'autorità giurisdizionale.

Art. 34

Convocazioni e comunicazioni

(modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 22.07.2014)

1. Le convocazioni alle sedute e le altre comunicazioni ai soggetti che partecipino alle attività istituzionali del Comune, sono di norma effettuate mediante l'utilizzo di mezzi telematici, nei casi in cui l'ordinamento riconosca agli stessi pieno valore legale.
2. Con regolamento sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 1.

Art. 35

Le ordinanze

1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti, può emanare ordinanze anche a carattere normativo.
2. Il Sindaco, quale Ufficiale di governo, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

CAPO V
IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 36

Procedimento amministrativo

1. L'attività amministrativa del Comune è regolata secondo quanto previsto dalla legge provinciale sul procedimento amministrativo.
2. Il Comune individua il termine entro il quale ciascun procedimento deve concludersi. Qualora non previsto espressamente, esso si intende di 90 giorni.
3. Il Comune favorisce la stipulazione con gli interessati di accordi sostitutivi del provvedimento. La sostituzione del provvedimento con un accordo è sempre consentita salvo che non vi sia un divieto previsto dalla legge, dallo Statuto o da regolamento. In caso di sostituzione del provvedimento con un accordo si applicano le norme che regolano l'adozione dell'atto sostituito, ivi compresi la motivazione, i controlli e le forme di pubblicità.

Art. 37

Istruttoria pubblica

1. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale e salvo il rispetto delle norme stabilite per ciascuno di essi, l'adozione dell'atto finale può essere preceduta da istruttoria pubblica intesa quale occasione di confronto, verifica, acquisizione di elementi utili.
2. La comunicazione è formulata per avviso pubblico ed annuncio all'albo pretorio del Comune.
3. Con regolamento il Comune disciplina le modalità di svolgimento, le forme di pubblicità e i termini entro i quali deve concludersi l'istruttoria pubblica.

Art. 38

Regolamento sul procedimento

1. Il Comune disciplina con regolamento:
 - a) le modalità per garantire ai soggetti interessati un'adeguata partecipazione;
 - b) le modalità di risoluzione dei conflitti di competenza e le forme di collaborazione tra i responsabili di singole fasi o subprocedimenti;
 - c) ogni altra disposizione ritenuta rilevante ai fini di una corretta gestione dei procedimenti.

2. Il Comune favorisce la sottoscrizione degli accordi tesi ad un'efficiente gestione dei procedimenti amministrativi per i quali sia previsto il coinvolgimento di più Enti.

CAPO VI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 39 Servizi pubblici

1. Si intendono per servizi pubblici le attività non autoritative che il Comune assume per disposizione di legge o che decide di assumere volontariamente in quanto necessarie al raggiungimento degli interessi della comunità.
2. I servizi pubblici sono organizzati in modo da rilevare e soddisfare le esigenze degli utenti, renderli effettivamente accessibili, garantire standard qualitativi delle prestazioni conformi agli obiettivi stabiliti, informare pienamente gli utenti sui loro diritti e sulle condizioni e le modalità di accesso, permettere il controllo e la modifica del loro funzionamento in base a criteri di efficacia, di efficienza e di economicità.
3. Il Comune valorizza la partecipazione degli utenti, anche istituendo appositi organismi o favorendo forme spontanee di autorganizzazione.
4. Il Comune riconosce e favorisce lo sviluppo e l'articolazione dei servizi inerenti la persona che qualificano il vivere civile, attinenti ai servizi educativi, all'istruzione scolastica di ogni ordine e grado, alla promozione culturale e alla assistenza dei soggetti socialmente deboli, quale garanzia di una esistenza dignitosa e quale presupposto per il conferimento del titolo di "città".
5. Il Comune riconosce il valore sociale del patrimonio di coesione e solidarietà delle organizzazioni del volontariato della cooperazione sociale e degli altri enti e organismi senza fini di lucro nella individuazione dei bisogni sociali, civili, culturali, nonché della risposta ad essi, e ne promuove lo sviluppo, il sostegno e la collaborazione.
6. Ai fini di una migliore efficienza ed efficacia dei servizi, il Comune può favorire e promuovere la collaborazione con i privati, assumendosi compiti di coordinamento.

Art. 40 Principi

1. L'erogazione dei servizi pubblici deve essere ispirata al principio di uguaglianza e di equità.
2. I soggetti erogatori di servizi pubblici devono agire in modo obiettivo, giusto ed imparziale.

3. L'erogazione dei servizi pubblici deve essere regolare e senza interruzioni. Deve essere sempre garantita l'erogazione delle prestazioni indispensabili dei servizi pubblici essenziali, per assicurare il godimento dei diritti costituzionali fondamentali.
4. La partecipazione dell'utente alla prestazione del servizio pubblico deve essere sempre garantita, sia al fine di tutelare il diritto alla corretta erogazione del servizio, sia allo scopo di favorire la collaborazione nei confronti del soggetto erogatore.
5. I soggetti che erogano servizi pubblici individuano i fattori da cui dipende la qualità del servizio e, sulla loro base, adottano e pubblicano standard di qualità, di cui si impegnano a garantire il rispetto.

Art. 41

Forme di erogazione dei servizi

1. I servizi pubblici sono gestiti in una delle forme consentite dalla legge.
2. Le forme e le modalità di gestione sono scelte dal Consiglio comunale sulla base di espressa valutazione comparativa delle diverse possibilità in termini di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.

Art. 42

Nomina e revoca degli amministratori

1. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, provvede alla nomina dei rappresentanti del Comune nelle aziende speciali e nelle istituzioni.
Le designazioni e le nomine devono prevedere una adeguata rappresentanza dei due generi. Qualora per oggettive ragioni non possa essere rispettato il principio di pari opportunità, ne è data motivazione.
2. La revoca, come atto nei confronti del singolo amministratore, e la mozione di sfiducia costruttiva, come atto nei confronti dell'intera delegazione di nomina comunale nelle aziende speciali e nelle istituzioni, sono deliberati dal Consiglio comunale su mozione proposta dalla Giunta o da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati.
3. La revoca è proposta per cause di sopraggiunto conflitto di interessi, incompatibilità, per gravi comportamenti, contraddittori od omissivi, rispetto agli impegni programmatici assunti con l'accettazione della nomina sulla base del documento di indirizzo programmatico, di gravi inottemperanze a direttive adottate dal Consiglio comunale.

4. La proposta di sfiducia costruttiva deve contenere l'indicazione congiunta del presidente e dell'intera delegazione del consiglio di amministrazione dell'istituzione o dell'azienda speciale e il documento di indirizzo sull'attività che i rappresentanti si impegnano a seguire nel mandato. La sfiducia costruttiva è deliberata a maggioranza assoluta dai Consiglieri assegnati.
5. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la contemporanea elezione dei nuovi rappresentanti.

Art. 43

Commissione di valutazione dei servizi pubblici

1. Il Consiglio Comunale può istituire una apposita Commissione di valutazione dei servizi pubblici erogati dal Comune nelle forme consentite dalla legge.
2. La Commissione si avvale del supporto di funzionari messi a disposizione dal Comune.
3. La composizione, le competenze e le modalità di funzionamento della Commissione sono stabilite dal regolamento sugli organi istituzionali.

CAPO VII GESTIONE FINANZIARIA

Art. 44 Criteri generali

1. L'Ordinamento contabile del Comune è disciplinato dall'apposito Regolamento, nonché dalle altre disposizioni comunali che regolano la materia, nel rispetto delle Leggi.
2. Il Comune esercita la potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, secondo criteri di giustizia e di equità.
3. Nella determinazione delle tariffe dei servizi di necessità sociale il Comune tiene conto della capacità contributiva degli utenti.
4. Il Comune chiama tutti gli utenti dei servizi e del patrimonio comunale alla compartecipazione dei costi relativi.

Art. 45 Bilancio e programmazione

1. Il bilancio è redatto in modo da consentirne la lettura dettagliata ed intellegibile per programmi, servizi ed interventi.
2. Il bilancio è altresì gestito in base a centri di costo e di responsabilità, previamente individuati, in capo ai funzionari ed amministratori, secondo la competenza ed in ossequio al principio della separatezza tra ambito gestionale ed ambito decisorio.
3. Il conto consuntivo e la relazione di accompagnamento sono presentati dalla Giunta ai consiglieri almeno 20 giorni prima della approvazione da parte del Consiglio.

Art. 46 Controllo di gestione

1. La Giunta comunale definisce gli strumenti di gestione, assicurando che l'attività del Comune sia organizzata con efficienza ed economicità, per il perseguimento di obiettivi funzionali ai programmi approvati dal Consiglio.
2. Con il controllo di gestione, mediante un costante processo di verifica e correzione dell'attività posta in essere dal Comune, è garantita una corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche ed il conseguimento degli obiettivi assegnati ai soggetti incaricati della gestione.

3. La verifica del raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi, fornisce gli elementi di giudizio per la valutazione dei responsabili ai quali è stata affidata la gestione delle risorse del Comune.
4. Il regolamento di contabilità definisce i criteri generali per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui al presente articolo. Il Comune in conformità alla Legge regionale, per il controllo di gestione si avvale del Collegio dei Revisori dei Conti e dota i propri Uffici e Servizi degli strumenti organizzativi necessari; il controllo di gestione è definito come processo interno di analisi, misurazioni tecnico-contabili, valutazioni, comparazioni e proposte rivolto ad assicurare l'utilizzazione delle risorse nel modo più efficiente, efficace ed economico.
5. Per l'esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza il Collegio dei Revisori può essere invitato alle riunioni della Giunta e del Consiglio.
6. I risultati del controllo di gestione sono messi a disposizione del Consiglio in concomitanza alla approvazione del conto consuntivo.

CAPO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 47

Divulgazione dello Statuto

1. Allo Statuto è garantita adeguata e periodica divulgazione ed è altresì consegnato ad ogni maggiorenne che acquisisca la cittadinanza perginese per l'esercizio del diritto - dovere di ogni cittadino di partecipare alla vita della propria comunità.

Art. 48

Revisione dello Statuto

1. L'iniziativa della revisione dello Statuto appartiene a ciascun consigliere comunale e alla Giunta.
2. Almeno una volta nel corso del mandato amministrativo il Consiglio Comunale verifica l'attuazione dello Statuto nonché i problemi posti dall'applicazione dello stesso, proponendo eventuali modifiche ed integrazioni.

Art. 49

Disposizioni finali

1. Lo Statuto con le relative variazioni, dopo l'approvazione, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, nonché inviato in copia, non appena esecutivo, alla Giunta Regionale, al Consiglio delle Autonomie Locali ed al Commissariato del Governo della Provincia autonoma di Trento.
2. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio del Comune.
3. Spetta al Consiglio Comunale l'interpretazione autentica delle norme dello Statuto, secondo i criteri ermeneutica delle norme giuridiche di cui alle preleggi del Codice Civile.

Art. 49 bis

Referendum confermativo

(introdotto con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 03.03.2016)

1. Entro i trenta giorni di affissione all'albo pretorio può essere richiesto il referendum confermativo delle modifiche apportate allo statuto, purchè queste non derivino da adeguamenti imposti dalla legge. In tal caso l'entrata in vigore dello statuto viene

sospesa sino alla definizione del procedimento referendario; la decisione in ordine all'ammissibilità del referendum viene assunta entro i successivi trenta giorni.

2. Al referendum confermativo si applicano le disposizioni dell'art. 11, fatto salvo quanto di seguito previsto:
 - a. la richiesta di referendum deve essere sottoscritta da almeno il 7% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune, in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del consiglio comunale;
 - b. le sottoscrizioni autenticate devono essere raccolte entro novanta giorni dalla notifica della decisione di ammissibilità del referendum,
 - c. ai fini della validità del referendum confermativo non è necessaria la partecipazione di un numero minimo di aventi diritto al voto;
 - d. le modifiche statutarie sottoposte a referendum confermativo non entrano in vigore se non sono approvate dalla maggioranza dei voti validi.

Art. 50 **Norma transitoria**

1. Le disposizioni relative ai nuovi istituti che trovano rinvio a regolamenti entrano in vigore con l'esecutività della nuova regolamentazione, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto o delle sue variazioni. Le disposizioni relative ai rappresentanti frazionali e consulte di zona (art.14) troveranno attuazione con il mandato amministrativo successivo al 2005.